

Marzo 2009

Oggetto: Quesito relativo ai requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 79/2007

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla validità della costituzione del proprio consiglio di amministrazione, atteso che solo la metà dei consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori risulta disporre, ad esito delle verifiche effettuate, dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa.

.....omissis

Nel merito si rileva che l'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 79/2007 è chiaro nel prescrivere a tutti i componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione il possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a g), mentre il successivo comma 2 dispone che una percentuale di componenti debba possedere i più elevati requisiti di professionalità indicati nelle lettere da a) a f). Ne consegue, pertanto, che la componente di consiglieri individuata nell'articolo 2, comma 2 del D.M. n. 79/2007 deve possedere i requisiti da a) a f), mentre la restante parte deve, almeno, disporre dei requisiti di cui alla lettera g).

Ciò precisato, si fa presente che le disposizioni sopra citate devono essere rispettate anche con riguardo ai consiglieri di amministrazione dei fondi pensione preesistenti, considerato che gli stessi ricadono nell'ambito di applicazione del decreto individuato nell'articolo 1.

Giova, inoltre, porre in evidenza che anche in precedenza, sotto il vigore del D.M. n. 211/1997, non era possibile assumere la carica di consigliere di un fondo pensione senza disporre di uno dei requisiti di professionalità ivi previsti (si vedano sul punto i chiarimenti a suo tempo diffusi dalla Commissione negli Orientamenti ai fondi preesistenti del 26 novembre 1997 e la risposta a quesito del maggio 2000, i cui testi sono disponibili sul sito www.covip.it).

Quanto, poi, agli effetti conseguenti all'avvenuto accertamento dell'insussistenza, per taluni componenti, dei requisiti di professionalità, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.M. n. 79/2007, spetta all'organo di amministrazione procedere a dichiararne la decadenza dalla carica entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

.....omissis

Il Presidente